

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

VERBALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNUALITA' 2023

Premesso che:

- in data 11.12.2023 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del comune di Pieve di Soligo – annualità economica 2023;
- il Revisore Unico dei Conti in data 14.12.2023 ha rilasciato sulla pre-intesa il proprio parere, ai sensi degli artt. 40 e 40-bis del D. Lgs 165/2001;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 258 in data 18.12.2023 ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, il Segretario comunale dott. Cammilleri Rosario, a sottoscrivere definitivamente il CCDI anno 2023;
- in data 21.12.2023 in modalità di videoconferenza da remoto ha avuto luogo l'incontro tra le delegazioni trattanti al termine del quale è stato sottoscritto definitivamente il contratto decentrato integrativo territoriale del personale non dirigente del comune di Pieve di Soligo anno 2023, che viene allegato al presente verbale;

SI SOTTOSCRIVE IN VIA DEFINITIVA:

l'allegato accordo riguardante la ripartizione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 80 del CCNL 16.11.2022 – anno 2023 per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pieve di Soligo, 21.12.2023

Il Presidente della delegazione trattante
di parte pubblica

dott. Rosario Cammilleri



Parte sindacale:

R.S.U.:

Antonina Sapone

Roberto Giacomini

OO.SS.

per C.I.S.L. FP

per U.I.L. FPL

per CGIL FLFP



ACCORDO ANNUALE PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023.

Premesso che:

- in data 23.12.2019 è stato stipulato il CCDI normativo per il triennio 2019-2021, con il quale sono state disciplinate le materie di cui all'art. 7 del CCNL 21.05.2018;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali – triennio 2019-2021;

Visto l'art. 7, comma 4, del succitato CCNL del 16.11.2022, il quale individua le materie che sono oggetto di contrattazione integrativa;

Visto l'art. 8 del CCNL del 16.11.2022, il quale dispone che, "il Contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 del C.C.N.L. stesso, mentre i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale;

Richiamato l'art. 79 del CCNL 16.11.2022 che fornisce la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il fondo per le risorse decentrate;

Visto l'art. 23 del D. Lgs 25.05.2017 n. 75, il quale dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016....Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le Regioni e gli enti locali...possono destinare apposite risorse alla componente variabile del fondo per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, in base al quale "a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Visto il DM 27 aprile 2020 che chiarisce che: "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero previsto al 31 dicembre 2018";



Ritenuto di determinare “i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1, tra le diverse modalità di utilizzo per l’anno 2023, nel rispetto di quanto prevede il succitato CCNL stipulato in data 16.11.2022;

L’anno 2023, il giorno 21 dicembre alle ore 9, in modalità di videoconferenza da remoto, è avvenuto l’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale per l’esame del presente Accordo concernente la ripartizione del fondo delle risorse decentrate 2023 relativo al personale del comparto definendo quanto segue:

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo annuale si applica al personale dipendente del Comune di Pieve di Soligo con rapporto di lavoro subordinato e ha come oggetto la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, anno 2023.

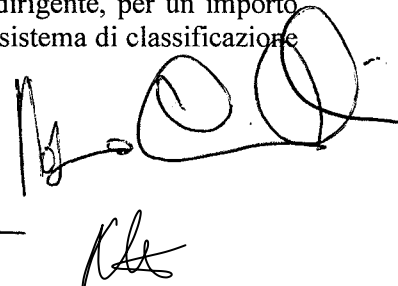
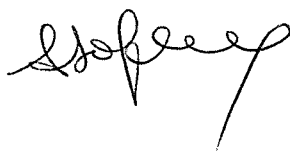
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Accordo ha validità per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2023.

ART. 3 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’

1. L’art. 79 del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022 in merito alla costituzione delle risorse decentrate stabili prevede:

- importo unico consolidato dell’anno 2017 (art. 79, comma 1, lettera a) CCNL 16.11.2022): tutte le risorse decentrate stabili relative all’anno 2017, come certificate dall’Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali, il fondo lavoro straordinario e le quote dell’indennità di comparto a carico del fondo, per € 158.863,46;
- altre risorse stabili (art. 79, comma 1, lettera a) CCNL 16.11.2022):
 - € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall’ 01/01/2019, per un importo complessivo di € 4.284,80;
 - differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 1.653,02;
 - recupero R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) ed assegni ad personam personale cessato negli anni precedenti, € 4.392,33;
 - recupero R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) ed assegni ad personam del personale cessato nell’anno 2022, € 888,68;
- altre risorse stabili (art. 79, comma 1, CCNL 16.11.2022):
 - lett. b): € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018 a regime, per un importo complessivo di € 4.140,50;
 - lett. d): differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 del CCNL 16.11.2022 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per l’importo complessivo di € 2.590,58;
- altre risorse stabili (art. 79, comma 1-bis, CCNL 16.11.2022):
 - differenziali stipendiali tra B3 e B1 per le unità di personale non dirigente, per un importo complessivo di € 5.062,08 in seguito all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale;



- differenziali stipendiali tra D3 e D1 per le unità di personale non dirigente, per un importo complessivo di € 8.144,55 in seguito all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale;

per un totale di risorse stabili pari a € 190.020,00

2. L'art. 79 del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022 in merito alla costituzione delle risorse decentrate variabili prevede:

- € 19.298,00 per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (art. 79, comma 2, lettera a) del CCNL 16.11.2022);
- € 298,19 quale rateo della RIA del personale cessato nell'anno 2022 per la parte non utilizzata nel medesimo anno (art. 79, comma 2, lettera a) del CCNL 16.11.2022);
- € 1.227,02 quale importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari 1997, relativo al personale non dirigente (art. 79, comma 2, lettera b);
- € 4.000,00 per il conseguimento di obiettivi dell'Ente definiti nel piano esecutivo di gestione/piano delle performance correlati a scelte organizzative e gestionali inerenti i seguenti progetti (art. 79, comma 2, lettera c) del CCNL 16.11.2022);
 - assistenza e supporto tecnico alle attività istituzionali dell'Amministrazione e a interventi per la sicurezza del territorio a fronte di eventi imprevedibili e urgenti - € 2.500,00;
 - predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione 2024 – 2026 entro gli ordinari termini di legge, evitando il ricorso all'esercizio provvisorio - € 1.500,00;
- € 2.800,00 per potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale (art. 79 comma 2, lettera c) e art. 98, comma 1, lettera c) del CCNL 16.11.2022), giusta deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 04.05.2023;
- € 5,62 per risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario (art. 79, comma 2, lettera d) del CCNL 16.11.2022);
- € 2.100,00 pari allo 0,22% del monte salari 2018, calcolato in misura proporzionale all'importo 2021 del fondo per le risorse decentrate (art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022).

per un totale di risorse variabili pari a € 29.728,83

decurtazioni consolidate pari a € 6.414,43

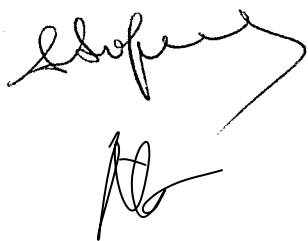
Il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è stato adeguato in aumento per la somma di € 8.269,72 in quanto si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2023 rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31/12/2018.

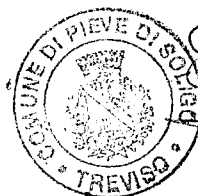
Il Fondo 2023 ammonta quindi a complessivi € 213.334,40 come specificato nell'allegato A), di cui destinati alla contrattazione integrativa € 59.378,00 fatto salvo il calcolo delle somme effettivamente corrisposte per le indennità non contrattate specificamente dal presente Accordo.

Con determinazione n. 971 dell'11.12.2023 è stato costituito il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023.

ART. 4 - DESTINAZIONI E FINALITA' DEL FONDO

1. Le parti, approvando il presente accordo annuale sull'utilizzo del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività, prendono atto delle somme destinate alle indennità di condizioni lavoro, reperibilità, turno, servizi esterni PL, comparto, non oggetto di contrattazione in questa sede, ammontanti a complessivi € 107.803,59;






2. Le parti prendono altresì atto che alle specifiche responsabilità e indennità di funzione viene destinata la somma di € 14.604,81;

3. Le parti danno altresì atto che:

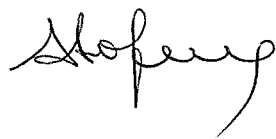
- con deliberazione n. 86 del 04.05.2023 ad oggetto “Destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del codice della strada anno 2023 - art. 208 D.lgs. 285/92. Modifica deliberazione di G.C. n. 36 del 20.02.2023”; la Giunta Comunale ha approvato il finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, di cui ai commi 5 e 5 bis dell’art. 208 del D. Lgs. 285/1992 con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione previste dal D. Lgs. 285/1982 preventivati nel Bilancio di Previsione 2023, pari ad € 2.800,00;
- con deliberazione n. 229 dell’ 11.12.2023, la Giunta Comunale ha, individuato, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale nonché dell’accertata sussistenza nel bilancio dell’ente della relativa capacità di spesa, le sottoindicate risorse di competenza giuntale da destinare alla costituzione della parte variabile del Fondo per le risorse decentrate dell’anno 2023, ulteriori rispetto a quanto già destinato con la deliberazione n. 86/2023 sopracitata:
 - € 4.000,00, ai sensi dell’articolo 79, comma 2, lett. c) del Ccnl 16/11/2022, correlati, a scelte organizzative e gestionali dell’Amministrazione inerenti i seguenti progetti:
 - assistenza e supporto tecnico alle attività istituzionali dell’Amministrazione e a interventi per la sicurezza del territorio a fronte di eventi imprevedibili e urgenti – € 2.500,00;
 - predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione 2024 – 2026 entro gli ordinari termini di legge, evitando il ricorso all’esercizio provvisorio - € 1.500,00;
- le risorse variabili di cui sopra, destinate ai sensi dell’art. 79, comma 2, lettera c), del CCNL del 16.1.2022, saranno rese disponibili solo a consuntivo ed erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di produttività e qualità ai quali l’incremento è correlato, come risultante da idonea relazione che sarà predisposta dai Responsabili dei Servizi interessati.
- alla costituzione della parte variabile del Fondo per le risorse decentrate dell’anno 2023 sono stati altresì destinati:
 - € 19.298,00 per incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 45 del D.Lgs 36/2023 (art. 79, comma 2, lettera a) del CCNL 16.11.2022);

Le parti prendono quindi atto, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 7, comma 4, lettera u) del CCNL 16.11.2022, che all’indennità di posizione e di risultato delle PO/EQ per l’anno 2023 è stata destinata dall’Amministrazione la somma di € 3.266,41, derivante dall’applicazione dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58. Il totale dell’indennità di posizione e di risultato delle PO/EQ risulta pari a € 110.441,19, comprensivo della quota pari allo 0,22% del monte salari 2018, di cui sopra, calcolata in misura proporzionale all’importo 2021 del medesimo fondo (art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022).

Alla retribuzione di risultato ex art. 17, comma 4, del CCNL 16/11/2022 è destinato il 15% delle risorse totali.

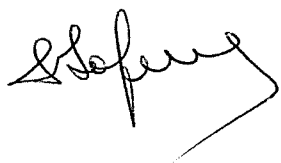
Le parti concordano che, qualora il Fondo per le risorse decentrate venga a ridursi, la quantificazione delle indennità di posizione e di risultato delle PO/EQ, sarà oggetto di rivalutazione.

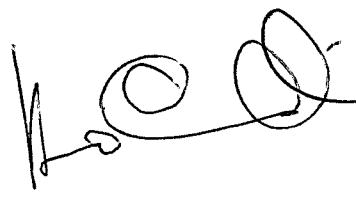
Le parti, visto l’accordo stralcio sulle progressioni economiche all’interno delle aree valido per l’annualità 2023 sottoscritto in data 11.12.2023, danno atto che alle progressioni orizzontali, da effettuarsi sulla base del vigente sistema di valutazione, con decorrenza giuridica ed economica dall’01.01.2023, viene destinata una quota del fondo 2023 pari a € 5.450,00.



ART. 5 - CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE

1. Le parti concordano che la distribuzione della quota di fondo destinata alla performance individuale di cui all'art. 80, comma 2, lett. b), del CCNL del 16.11.2022, pari a € 59.378,00 (fatto salvo il calcolo delle somme effettivamente corrisposte per le indennità non contrattate specificamente dal presente CCDI di riferimento) verrà effettuata, senza resti, con le modalità indicate dal sistema di valutazione vigente nell'ente, tenuto conto del contributo fornito da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza, e/o trasversali di unità organizzativa, e/o di ente nonché dei comportamenti organizzativi e delle competenze dimostrati.
2. Eventuali economie sugli importi indicati tra le destinazioni non contrattate specificatamente dal contratto integrativo di riferimento saranno ridistribuite a titolo di produttività individuale.





COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 -		
Parte stabile art. 79		
comma 1	a)	Unico importo consolidato anno 2017 158.863,46
	a)	€ 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 2019) 4.284,80
	a)	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali 1.653,02
	a)	Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato 5.281,01
	b)	Importo su base annua euro 84,50 dipendenti in servizio 31/12/2018 (2023) a regime 4.140,50
	d)	Differenziali p.e.o. CCNL 2019/2021 2.590,58
comma 1 bis		Differenziale costo B1-B3G 5.062,08
comma 1 bis		Differenziale costo D1-D3 8.144,55
Totale parte STABILE		190.020,00
Parte variabile art. 79		
comma 2	a)	Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi censimento ISTAT 0,00
	a)	Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018) 19.298,00
	a)	Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione 298,19
	b)	1,2% su base annua del monte salari anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza 1.227,02
	c)	Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'ente. 2.500,00
	c)	Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'ente. 1.500,00
	c)	Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'ente (comprese risorse di cui all' art. 98, comma 1, lett. c) CCNL 16.11.2022 cds) 2.800,00
	d)	Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario 5,62
comma 3		Risorse art. 1 c. 604 L. 234/2021: fino a 0,22% monte salari 2016, fuori limite 2016 2.100,00
Totale parte VARIABILE		29.728,83
DECURTAZIONI		
art. 9 co. 2-bis D.L. 78/2010 e art. 1, comma 456, Legge Stabilità 2014		
		Decurtazione permanente dall'anno 2015 = riduzione operata nel 2014 6.414,43
TOTALE FONDO		213.334,40
VERIFICA LIMITE FONDO 2016 (art. 67, comma 7 - CCNL 21/05/2018)		
Risorse escluse dal limite		
art. 79		
comma 1	a)	€ 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 2019) 4.284,80
	a)	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali 1.653,02
	b)	Importo su base annua euro 84,50 dipendenti in servizio 31/12/2018 (2022) a regime 4.140,50
	d)	Differenziali p.e.o. CCNL 2019/2021 2.590,58
comma 1 bis		Differenziale costo B1-B3G 5.062,08
comma 1 bis		Differenziale costo D1-D3 8.144,55
comma 2	a)	Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi censimento ISTAT 0,00
	a)	Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018) 19.298,00
	d)	Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario 5,62
comma 3		Risorse art. 1 c. 604 L. 234/2021: fino a 0,22% monte salari 2016, fuori limite 2016 2.100,00
comma 3		Risorse art. 1 c. 604 L. 234/2021: fino a 0,22% monte salari 2016, fuori limite 2016 (Posizioni organizzative) 999,58
Totale RISORSE ESCLUSE		48.278,73
TOTALE FONDO		213.334,40
TOTALE FONDO AL NETTO DI RISORSE ESCLUSE		165.055,67
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE		106.175,20
Risorse 0,22% monte salari 2016 fuori limite 2016 (Posizioni organizzative)		999,58
ADEGUAMENTO FONDO art. 33, c.2 D.Lgs 34/2019 - DPCM 17/03/2020 destinato alle posizioni		3.266,41
TOT. FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE		110.441,19
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE (al netto risorse escluse) + FONDO POS. ORG. ai fini della verifica del limite		275.496,86
EX LIMITE FONDO 2016 da non superare - art. 23 c.2 D.Lgs 75/2017		267.227,14
ADEGUAMENTO FONDO art. 33, c.2 D.Lgs 34/2019 - DPCM 17/03/2020		8.269,72
NUOVO LIMITE FONDO 2016 da non superare - art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017		275.496,86
DECURTAZIONE/AUMENTO PER RISPETTO NUOVO LIMITE FONDO 2016		-

[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		
UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2023		
Art. 80 c. 1 CCNL 19 - 21	Differenziali progressioni orizzontali storiche	67.797,85
Art. 80 c. 1 CCNL 19 - 21	Indennità di comparto	24.750,86
Art. 80 c. 2, lett. a) CCNL 19-21	Performance organizzativa	0,00
Art. 80 c. 2, lett. b) CCNL 19-21	Performance individuale	59.378,00
Art. 80 c. 2, lett. b) CCNL 19-21	Performance individuale	4.000,00
Art. 80 c. 2, lett. c) CCNL 19-21	Indennità condizioni lavoro	3.250,00
Art. 80 c. 2, lett. d) CCNL 19-21	Indennità di turno	5.800,00
Art. 80 c. 2, lett. d) CCNL 19-21	Indennità di reperibilità	5.250,00
Art. 80 c. 2, lett. e) CCNL 19-21	Indennità per specifiche responsabilità	13.010,58
Art. 80 c. 2, lett. f) CCNL 19-21	Indennità di funzione	1.594,23
Art. 80 c. 2, lett. f) CCNL 19-21	Indennità P.L. per servizi esterni	954,88
Art. 80 c. 2, lett. g) CCNL 19-21	Incentivi per funzioni tecniche	19.298,00
Art. 80 c. 2, lett. j) CCNL 19 - 21	Differenziali stipendiali nell'anno di riferimento	5.450,00
Art. 98 c. 1, lett. c) CCNL 19-21	Incentivi P.L. finanziati con proventi sanzioni C.d.S.	2.800,00
	TOTALE	213.334,40

ATA Lora.

Shofey

RG

1000



[Signature]